



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

CORPO FORESTALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE  
SERVIZIO I

VISTA la legge 1 aprile 1981, n.121;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 d'istituzione del Ministero dell'Ambiente;

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n.225 istitutiva del Servizio Nazionale di protezione civile;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.395 con il quale viene recepito, tra l'altro, l'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile;

VISTO il D.M. n. 86 del 20 dicembre 2002, istitutivo del Servizio a cavallo del Corpo forestale dello Stato;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002 e s.m.i. concernente l'individuazione dei Parchi nazionali presso i quali sono dislocati i Coordinamenti territoriali per l'Ambiente del Corpo forestale;

VISTA la legge 6 febbraio 2004 n.36, recante il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato;

CONSIDERATO che per assicurare una capillare ed accurata sorveglianza dei territori boscati, delle aree protette, dei Parchi nazionali e delle Riserve naturali, il Corpo forestale dello Stato intende continuare a dotarsi di unità ippomontate da impiegare in operazioni di polizia, in attività di controllo del territorio e vigilanza delle aree protette di interesse nazionale, di protezione civile e pubblico soccorso;

CONSIDERATE le mutate necessità del Servizio a cavallo in termini di operatività ed efficacia;

SENTITE le organizzazioni sindacali firmatarie il vigente Contratto di lavoro delle Forze di polizia;

DECRETA

Articolo 1

*(Organizzazione del Servizio a cavallo)*

- 1. La struttura organizzativa del Servizio a cavallo del Corpo forestale dello Stato si articola su due livelli: centrale e periferico.

2. Il livello centrale ha funzioni di gestione tecnico-logistico-amministrativa inclusa la formazione. Le strutture a ciò deputate sono individuate nel Centro Nazionale per i servizi a cavallo (CNSC) e nella Scuola di Equitazione (SE).
3. Le strutture periferiche sono individuate nei Settori regionali per i servizi a cavallo, nei Centri di selezione equestre e nei Reparti a cavallo.
4. Il servizio a cavallo del Corpo forestale dello Stato è svolto dal personale del Corpo con qualifiche di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria in possesso della specializzazione di cavaliere. E' destinato allo svolgimento delle attività di conservazione e controllo delle aree protette, di sorveglianza dei territori boscati e delle aree di interesse naturalistico, di polizia forestale e ambientale, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, di salvaguardia dei luoghi ad alta fruizione turistica, protezione civile e pubblico soccorso.
5. Il servizio a cavallo può essere altresì svolto per specifiche attività di sorveglianza nei Parchi nazionali e nelle aree protette di rilievo internazionale e nazionale, nonché nei parchi urbani e peri-urbani.
6. Il personale in possesso della specializzazione di cavaliere può inoltre essere impiegato per servizi d'onore e di rappresentanza, secondo i programmi stabiliti dal CNSC e dai Settori regionali per i servizi a cavallo. Eventuali attività sperimentali, valutate dal CNSC, saranno oggetto di specifica autorizzazione.
7. Il personale afferente al Servizio a cavallo è così suddiviso:
  - a) Cavaliere
  - b) Istruttore di equitazione
  - c) Maniscalco
8. Il servizio a cavallo è svolto in via prioritaria e continuativa, ma non esclusiva.
9. Per svolgere l'attività di cui ai commi 4 e 5 il personale deve risultare fisicamente idoneo. L'idoneità fisica dovrà essere certificata annualmente dal medico all'uopo incaricato dall'Amministrazione, conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo n.81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
10. Le cavalcature impiegate nel servizio a cavallo provengono dai programmi di tutela e valorizzazione delle razze autoctone condotti dall' Ufficio per la Biodiversità. Per il servizio d'istituto sono impiegati cavalli appartenenti alle seguenti razze:
  - a. razza Maremmana
  - b. razza Murgese
  - c. razza Persano
11. Attività di rappresentanza, divulgazione, educazione ambientale ed ippoterapia che prevedano l'impiego di cavalli, anche di altre razze, possono essere programmate in sinergia con l'Ufficio per la Biodiversità.
12. Le risorse strumentali e finanziarie necessarie al funzionamento del Servizio a cavallo sono individuate nei Capitoli di Bilancio del Corpo.

## Articolo 2

### *(Centro Nazionale per i servizi a cavallo - CNSC)*

1. Il Centro Nazionale per i servizi a cavallo (CNSC), è istituito alle dipendenze dell'Ispettorato Generale del Corpo forestale dello Stato – Servizio I – Divisione 3<sup>a</sup>.

2. Il CNSC, diretto da un funzionario dell'Amministrazione, è composto da personale individuato con apposito provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato.

3. Il CNSC ha i seguenti compiti:

a) predispone il programma annuale degli interventi finanziari e strumentali in relazione alle esigenze operative, addestrative e logistiche connesse al conseguimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione per il servizio a cavallo;

b) definisce, in sinergia con l'Ufficio per la Biodiversità, le linee guida relative all'addestramento delle cavalcature in funzione dell'impiego nel Servizio d'Istituto;

c) organizza e coordina gli interventi operativi del personale dei Reparti a cavallo in ambito sovra regionale ed internazionale;

d) predispone la programmazione e pianificazione annuale degli interventi formativi necessari per la specializzazione, la qualificazione, l'aggiornamento e il perfezionamento professionale del personale preposto al servizio a cavallo;

e) predispone linee guida in materia di individuazione dei rischi e predisposizione di misure di prevenzione e protezione connessi con l'attività di servizio a cavallo;

f) predispone la relazione annuale sull'attività del servizio a cavallo del Corpo;

g) detiene ed aggiorna l'elenco dei cavalieri operativi di cui all'art. 10 comma 4;

h) coordina ed organizza i servizi del Reparto d'onore a cavallo.

### Articolo 3

#### *Scuola di equitazione del Corpo forestale dello Stato (SE)*

1. Per lo svolgimento, nel rispetto delle linee guida definite dal CNSC, dei compiti di formazione ai fini del conferimento della specializzazione di cavaliere, della qualifica di istruttore di equitazione e del successivo periodico addestramento dei cavalieri del CFS, è istituita la Scuola di Equitazione del Corpo (SE), posta alle dipendenze della Scuola del Corpo forestale dello Stato. Svolge, su indicazione del Centro nazionale per i servizi a cavallo, controlli tecnici presso i Reparti a cavallo, al fine di verificare il livello di efficienza del servizio ed attuare interventi per il miglioramento delle condizioni di impiego e di addestramento.

2. La SE è diretta da un funzionario del ruolo direttivo del Corpo forestale dello Stato, individuato con provvedimento del Capo del Corpo.

3. La SE si avvale per le proprie attività ordinariamente degli istruttori di equitazione individuati secondo le modalità di cui al successivo articolo 11.

4. La SE detiene l'elenco degli istruttori di equitazione.

### Articolo 4

#### *(Settore Regionale per i Servizi a cavallo)*

1. Presso ogni Comando regionale è istituito il Settore Regionale per i servizi a cavallo, posto alle dipendenze amministrative e funzionali del Comando Regionale, diretto da un funzionario del C.F.S. nominato con provvedimento del Capo del Corpo su proposta del Comandante Regionale.

2. Il Settore Regionale per i servizi a cavallo ha il compito di programmare e coordinare, in accordo con gli Uffici di appartenenza, gli interventi operativi dei

Reparti a cavallo dipendenti, di curarne le necessità logistiche, di pianificare l'attività addestrativa del relativo personale in armonia con le linee guida definite dal CNSC.

3. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 2 comma 3 lettera g) Il Settore regionale comunica annualmente al CNSC l'idoneità alla mansione di cavaliere del personale dipendente in possesso di specializzazione.

#### Articolo 5

##### *(Centri di selezione equestre)*

1. I Centri di selezione equestre (CSE), istituiti presso Uffici territoriali per la Biodiversità, svolgono le attività di selezione, allevamento e addestramento dei cavalli da impiegare nei servizi istituzionali, nel rispetto delle linee guida definite dall'Ufficio per la Biodiversità d'intesa con il CNSC.

2. Ogni CSE del Corpo forestale dello Stato è diretto dal Capo del rispettivo U.T.B..

3. I CSE di riferimento sono istituiti presso:

- UTB di Follonica (GR) per la razza Maremmana;
- UTB di Martina Franca (TA) per la razza Murgese.
- UTB di Castel di Sangro (AQ) per la razza Persano.

Ulteriori centri di selezione equestre saranno eventualmente istituiti, d'intesa con l'Ufficio per la Biodiversità, con provvedimento del Capo del Corpo, in ordine alla necessità di produzione o addestramento dei soggetti destinati al servizio d'Istituto a cavallo.

#### Articolo 6

##### *(Reparti a cavallo)*

1. I Reparti a cavallo, individuati con provvedimento del Capo del Corpo, sono istituiti presso Stazioni, Stazioni Parco, Posti Fissi UTB.

2. I Reparti a cavallo hanno il compito di consentire il più rapido ed efficace intervento in tutto il territorio di competenza con il supporto di mezzi adibiti al trasporto dei cavalli e garantiscono altresì l'osservanza delle condizioni di benessere degli animali in dotazione.

#### Articolo 7

##### *(Reparto d'Onore a cavallo)*

1. Il Reparto d'Onore a cavallo del Corpo forestale dello Stato, istituito nell'ambito del CNSC, svolge attività di alta rappresentanza in occasione di cerimonie civili e militari programmate dall'Ispettorato Generale.

2. Il Reparto d'Onore a cavallo, selezionato dal CNSC, è costituito esclusivamente da personale in possesso di specializzazione di cavaliere, e può essere prioritariamente composto da:

- a. personale del ruolo Funzionari;
- b. personale in servizio presso la CNSC, la SE e i CSE;
- c. personale che abbia svolto con esito positivo corsi di alta formazione o perfezionamento in materia equestre e di Polizia a cavallo tenuti dall'Amministrazione, da altri Corpi di Polizia o da Scuole interforze;

d. personale in servizio presso Reparti a cavallo.

Articolo 8

*(Specializzazione di cavaliere)*

- 1. Il personale del Corpo forestale dello Stato con qualifiche di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria consegue la specializzazione di cavaliere del Corpo dopo aver superato con esito positivo lo specifico corso di formazione di cui ai successivi articoli.
- 2. A seguito di specifica richiesta dell'Amministrazione, potrà altresì fare istanza per il riconoscimento della specializzazione di cavaliere il personale del Corpo forestale dello Stato, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 9 comma 1 e 2, che sia in possesso di titolo abilitativo tipo "B - brevetto" o superiore rilasciato dalla FISE o titoli equipollenti. Tali istanze saranno sottoposte ad apposita Commissione esaminatrice, composta secondo i criteri del successivo art.9 comma 5, che provvederà alla valutazione dei titoli nonché dell'esito di un test attitudinale al superamento dei quali il personale acquisirà la specializzazione di cavaliere e verrà assegnato ad un Reparto a cavallo.
- 3. Al personale che abbia svolto con esito positivo corsi di alta formazione o perfezionamento in materia equestre e di Polizia a cavallo tenuti dall'Amministrazione, da altri Corpi di Polizia o da Scuole interforze è riconosciuta la specializzazione di cavaliere anche in deroga ai limiti di età di cui al successivo art. 9.
- 4. Agli atleti del Gruppo Sportivo Forestale, Sezione sport equestri, è riconosciuta la specializzazione di cavaliere anche in deroga ai limiti di età di cui al successivo art. 9.

Articolo 9

*(Criteri e requisiti di ammissione ai corsi di formazione)*

- 1. Può presentare domanda di partecipazione ai corsi di formazione per cavaliere del Corpo il personale del Corpo forestale dello Stato, di cui all'articolo 8 comma 1, che non abbia riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a "buono" o provvedimenti disciplinari più gravi della censura, di età non superiore a 40 anni e che dichiari la propria disponibilità a svolgere il servizio a cavallo presso i Reparti di cui all'articolo 6 per un periodo non inferiore a cinque anni.
- 2. Ai suddetti corsi, programmati in relazione agli obiettivi e alle esigenze operative fissate dall'Amministrazione, è ammesso, previo accertamento dell'idoneità alla mansione, il personale di cui al precedente comma 1.
- 3. Un apposita Commissione esaminatrice provvederà alla valutazione dei titoli posseduti nonché dell'esito di un test attitudinale, secondo criteri stabiliti con provvedimento del Capo del Corpo. Ai fini della formazione della graduatoria per l'ammissione ai corsi di addestramento, a parità di punteggio finale, la precedenza è data all'aspirante più giovane d'età.
- 4. I termini e le modalità di presentazione delle relative domande sono resi noti con apposito bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Corpo forestale dello Stato.
- 5. La Commissione di cui al precedente comma 3, nominata con decreto del Capo del Corpo è composta da:

- Presidente: un dirigente.
- Membri: il direttore della scuola di equitazione, un funzionario con specializzazione di cavaliere, due elementi in possesso della qualifica di istruttore di equitazione o di iscrizione all'Albo docenti del Corpo, macroarea addestrativa materia addestramento gruppi ippomontati.
- Segretario: un ispettore / perito.

#### Articolo 10

*(Acquisizione della specializzazione di cavaliere del Corpo forestale dello Stato)*

1. Il personale selezionato, di cui all'art. 9, frequenterà un corso di formazione teorico- pratica per l'acquisizione dei requisiti tecnici di abilità per l'espletamento del servizio a cavallo.
2. Al termine del periodo formativo coloro che abbiano frequentato senza demerito il corso seguendo il relativo programma didattico, sosterranno l'esame finale da parte di un'apposita commissione, composta secondo i criteri di cui al successivo comma 5, consistente in una valutazione teorica e in prove pratiche di operatività definite con apposito provvedimento del Capo del Corpo, al superamento delle quali acquisiranno la specializzazione di cavaliere e verranno assegnati ad un Reparto a cavallo.
3. Durata, programma didattico e criteri di valutazione finale del corso sono definiti con apposito provvedimento del Capo del Corpo.
4. La specializzazione di cavaliere è riconosciuta con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato. Il personale specializzato viene inserito nell'elenco dei cavalieri operativi, di cui all'articolo 2, comma 3 lettera g).
5. La Commissione d'esame per l'idoneità di cui al precedente comma 1, nominata con decreto del Capo del Corpo, è così composta:
  - a) Presidente: un dirigente.
  - b) Membri: il funzionario responsabile del CNSC o il direttore della scuola di equitazione, un docente del corso, un istruttore di equitazione o un elemento in possesso di iscrizione all'Albo docenti del Corpo, macroarea addestrativa, materia addestramento gruppi ippomontati, un medico veterinario.
  - c) Segretario: un ispettore / perito.

#### Articolo 11

*(Qualifica di istruttore di equitazione)*

1. Per le attività di addestramento e formazione il Corpo si avvale di propri Istruttori di equitazione o, secondo le necessità, di Istruttori di equitazione appartenenti alle FFAA e di PP, o Istruttori FISE.
2. Al personale dei ruoli del Corpo forestale dello Stato in possesso del titolo abilitativo FISE "Istruttore di primo livello" che ne faccia istanza e che dichiari la propria disponibilità a svolgere il servizio a cavallo presso la SE o un reparto a cavallo per un periodo non inferiore a cinque anni, è riconosciuta, con atto del Capo del Corpo, la qualifica di cavaliere istruttore di equitazione del Corpo.
3. A seguito di specifica richiesta dell'Amministrazione, il personale che abbia svolto ininterrottamente da almeno 5 anni attività in qualità di cavaliere e sia stato inserito

nell'elenco dei cavalieri operativi di cui al precedente all'articolo 2, comma 3 lettera f), in possesso di giudizio complessivo non inferiore a ottimo ed in assenza di provvedimenti disciplinari più gravi della censura negli ultimi tre anni, e che dichiara la propria disponibilità a svolgere il servizio a cavallo presso la SE o ad un reparto a cavallo per un periodo non inferiore a cinque anni, può sostenere appositi esami di idoneità per il conseguimento della qualifica di istruttore di equitazione, ed è tenuto a seguire il corso di formazione, la cui durata, programma didattico e criteri di valutazione finale del corso sono definiti con apposito provvedimento del Capo del Corpo.

4. Al conseguimento della qualifica di cui al presente articolo il personale di cui ai precedenti comma 2 e 3 verrà assegnato alla SE o ad un reparto a cavallo ed inserito nell'albo docenti del Corpo, macroarea addestrativa, materia addestramento gruppi ippomontati.

5. Una commissione, nominata dal Capo del Corpo Forestale dello Stato, composta secondo i criteri di cui al precedente articolo 10 comma 5, provvede a svolgere gli accertamenti di cui al comma 1.

6. I termini e le modalità di presentazione delle relative domande sono resi noti con apposito bando, pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'Amministrazione.

#### Articolo 12

##### *(Verifica dell'operatività)*

1. Per il mantenimento dell'operatività il personale in possesso della specializzazione di cavaliere del Corpo forestale dello Stato è tenuto a superare stages periodici presso la SE secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Corpo.

#### Articolo 13

##### *(Dimissioni ed espulsione dal Servizio a cavallo)*

1. Il personale di cui agli articoli 9 e 11 può presentare apposita richiesta di dimissioni dal Servizio a cavallo al termine dei periodi di permanenza minimi previsti o per motivata impossibilità a svolgere il servizio.

2. La richiesta di cui al precedente comma 1, inoltrata per le vie gerarchiche, sarà sottoposta al CNSC per le valutazioni del caso.

3. La cessazione dal Servizio a cavallo è disposta con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato.

4. In caso di reiterata indisponibilità senza giusta motivazione a svolgere le attività disposte dagli Uffici preposti o per prolungata indisponibilità a discapito della necessaria continuità ed efficienza del Servizio si potrà prevedere la esclusione dal Servizio a cavallo con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato a seguito di indicazione del CNSC.

5. L'accertamento di inidoneità permanente allo svolgimento del Servizio a cavallo comporta l'esclusione dal relativo servizio.

6. Nel caso in cui l'inidoneità fisica di cui al precedente comma 5 dovesse avere carattere transitorio, l'Amministrazione sospenderà temporaneamente dal Servizio a cavallo il Personale interessato.

#### Articolo 14

##### *(Disposizioni finali)*

1. Con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, da emanarsi entro 90 giorni decorrenti dalla data del presente provvedimento, sono approvate le modalità organizzative del Servizio a cavallo del Corpo forestale dello Stato.
2. La Commissione paritetica nazionale per i servizi a cavallo, istituita con provvedimento del Capo del Corpo, esprime il proprio qualificato parere in ordine a quanto previsto al precedente comma 1 nonché quanto previsto all'articolo 1, commi 6 e 10, ed agli articoli 5, 6, 12.
3. Il presente decreto sostituisce il D.M. n. 86 del 20 dicembre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Amministrazione.

Roma, 4 APR. 2013

IL MINISTRO

